#### Amir S.p.A.

# REGOLAMENTO INTERNO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI RELATIVI AI SETTORI SPECIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 comma 8, D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.

Il presente Regolamento è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 182 del 14/06/2019

#### **INDICE**

#### **PARTE I**

#### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 Responsabile del Procedimento
- Art. 4 Atti autorizzatori
- Art. 5 Criteri e forme delle procedure
- Art. 6 Responsabilità dell'affidatario e del contraente

#### Titolo II - LAVORI

- Art. 7 Limiti di importo e modalità di assegnazione
- Art. 8 Garanzie
- Art. 9 Piani di sicurezza
- Art. 10 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

#### Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

- Art. 11 Fasce di valore e modalità di assegnazione
- Art. 12 Verifiche e regolare esecuzione

#### Titolo IV - NORME COMUNI

- Art. 13 Ulteriori casi di assegnazione
- Art. 14 Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
- Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

#### Allegati:

- 1) Modello di dichiarazione per requisiti morali
- 2) Modello di accettazione del Regolamento

#### **PARTE I**

#### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato "Codice") e s.m.i., l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, strumentali alle attività proprie dei settori speciali di cui agli artt. 115-121 del Codice, ed in particolare di cui all'art. 117 (Acqua), di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria come definita dalle norme vigenti in materia, che siano soggetti all'applicazione del Codice stesso secondo le norme di quest'ultimo (artt. 35 e 36).
- 2. Le norme del presente regolamento si applicano:
  - a) ai contratti per attività di messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile,
  - b) ai contratti per l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
  - c) agli appalti o ai concorsi che, alternativamente:
    - I) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, ovvero
    - II) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
- 3. Le procedure del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, di cui all'art. 30 del Codice. Di esse deve risultare evidenza oggettiva negli atti della Società.
- 4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per le procedure ivi indicate. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Codice ed in generale alla disciplina vigente in materia che, in caso di contrasto, è prevalente.
- 5. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o forniture e/o servizi, si applicano le disposizioni dell'art. 28 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina a cui risultano sottoposti.
- 6. Il presente Regolamento costituisce altresì procedura del Modello di organizzazione e gestione della società ai fini del d.lgs. 231/2001.

#### Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentito, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e secondo le fasce di valore definite al successivo art. 7 per i lavori, ed al successivo art. 11 per i servizi e le forniture. Per la classificazione dei contratti in contratti di lavori, servizi e forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell'art. 3 del Codice.

- 2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificiosamente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.
- 3. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

#### Art. 3 - Responsabile del Procedimento

- 1. La Società, in base alla propria organizzazione interna, individua un Responsabile del Procedimento per ogni procedura da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 10 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta.
- 2. Ove il Responsabile del Procedimento non sia stato espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Direttore.

#### Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con deliberazione dell'organo di amministrazione della Società, secondo le modalità e i limiti previsti dallo Statuto. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.

#### Art. 5 - Criteri e forme delle procedure

- 1. Per l'affidamento di lavori è seguito il criterio del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e seguenti del Codice.
- 2. Per i servizi e le forniture a seconda del caso può essere applicato il criterio di scelta del minor prezzo, oppure quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che richiede la previa determinazione di elementi di valutazione variabili tenendosi conto della peculiare tipologia di forniture e/o servizi di cui si necessita, e dei tempi a disposizione.
- 3. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
- 4. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario, o di lettera di conferimento di incarico da sottoscrivere per ricezione ed accettazione da parte del destinatario. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile presso il sito Internet della Società: www.amir.it. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. L'accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta.
- 5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per ricezione ed accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nella lettera stessa.

6. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

#### Art. 6 - Responsabilità dell'affidatario e del contraente

- 1. L'affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Società medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.
- 2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa contraente, il Responsabile del procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi all'impresa. La Società può anche avvalersi, ove contrattualmente previsto, dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### Titolo II LAVORI

#### Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

- 1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori ai sensi dell'art. 28 del Codice, aventi un valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
- 2. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
- 3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia <u>inferiore a 40.000 Euro</u> o per i lavori in amministrazione diretta, la Società può procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori della stessa o di analoga tipologia.
- 4. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia <u>pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 200.000 Euro</u>, si procede mediante procedura negoziata, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura

- negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva.
- 5. Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice.
- 6. L'affidatario, in entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 4, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e deve soddisfare i criteri di cui all'art. 83 del Codice. L'assenza dei motivi di esclusione è accertata mediante le dichiarazioni di cui al comma 7, ed il soddisfacimento dei requisiti di capacità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria è accertato nei modi indicati al comma 8. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati a cura del Responsabile del procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 4 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento, a cura del Responsabile del procedimento che intende avvalersene. In generale, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, la Società accetta i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
- 7. Come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, la Società accetta:
  - a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
  - b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
  - 8. Il possesso dei requisiti di capacità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 83 del Codice può essere attestato mediante la dichiarazione di cui all'art. 85 del Codice. Per i lavori di importo pari o inferiore ad Euro 150.000,00, fermo restando quanto previsto nell'art. 38 del Codice e nel presente articolo, si applica l'art. 90 del DPR 5 ottobre 2010, num. 207. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII al Codice, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII al Codice, parte II, in funzione della natura, della

- quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
- 9. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale ed il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.
- 10.Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC num. 4. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5. Nel caso l'accettazione avvenga con lettera, l'affidatario potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato sub 2, che il responsabile del procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre all'allegato sub 1 indicato nel presente articolo, all'affidatario medesimo.
- 11. Quando l'importo dei lavori sia <u>pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice</u>, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 del Codice.

```
TABELLA ESEMPLIFICATIVA APPLICAZIONE ART. 7

valore dei contratti (in Euro) commi di riferimento

< 5.000 3 - 5 - 9 - 10

= 0 > 5.000 e < 40.000 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

= 0 > 40.000 e < 200.000 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

= 0 > 200.000 e < 5.225.000 11
```

#### Art. 8 - Garanzie

- 1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 25.000 Euro, il Direttore ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito a presentare offerta.
- 2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, la Società si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
- 3. Di norma per i lavori di cui al presente titolo si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa. Si prescinde inoltre dalla

- formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista qualora questi sia interno alla Società.
- 4. In caso di affidamento diretto, è facoltà della Società non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La Società ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

#### Art. 9 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ovvero quando lo stesso è stato comunque predisposto, nei contratti va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, e/o ogni altro documento allo scopo prescritto dalla disciplina normativa speciale vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

#### Art. 10 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

- 1. Per i lavori di cui al presente titolo è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei Lavori Pubblici, con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182, salvo quanto eventualmente disposto dal Codice e dal regolamento di attuazione dello stesso; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
- 2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Responsabile del procedimento.
- 3. È compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura corrispondano, per quantità e qualità agli accordi presi.

#### Titolo III FORNITURE E SERVIZI

#### Art. 11 – Fasce di valore e modalità di assegnazione

1. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia inferiore a 40.000 Euro, la Società può procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri Enti e/o società loro partecipate per forniture o servizi della stessa o di analoga tipologia.

- 2. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 del Codice (al 10.05.2019 Euro 418.000,00), si procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi i cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d'invito, oltre a quanto previsto nell'art. 5, contiene di norma:
  - l'oggetto della prestazione,
  - le eventuali garanzie,
  - le caratteristiche tecniche,
  - la qualità e le modalità di esecuzione,
  - i prezzi,
  - le modalità di pagamento,
  - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.
  - L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 3. L'affidatario, in entrambe le procedure di cui ai commi 1 e 2, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e deve soddisfare i criteri di cui all'art. 83 del Codice. L'assenza dei motivi di esclusione è accertata mediante le dichiarazioni di cui al comma 3, ed il soddisfacimento dei requisiti di capacità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria è accertato nei modi indicati al comma 4. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati a cura del Responsabile del procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 4 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento, a cura del Responsabile del procedimento che intende avvalersene. In generale, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, la Società accetta i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
- 4. Come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, la Società accetta:
  - a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
  - b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

- 5. Il possesso dei requisiti di capacità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 83 del Codice può essere attestato mediante la dichiarazione di cui all'art. 85 del Codice. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII al Codice, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
  - Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII al Codice, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei servizi e forniture.
- 6. La Società osserva il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice in relazione alle modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, nonché le specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata Nel predetto regolamento sono anche indicate, . Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
- 7. Per le assegnazioni di forniture e/o servizi di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.
- 8. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC num. 4. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4. Nel caso l'accettazione avvenga con lettera, l'affidatario potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato sub 2, che il responsabile del procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre all'allegato sub 1, all'affidatario medesimo.

```
TABELLA ESEMPLIFICATIVA APPLICAZIONE ART. 11 valore dei contratti (in Euro) commi di riferimento < 5.000 1 – 7 – 8 = 0 > 5.000 e < 40.000 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 = 0 > 40.000 e < soglia 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8
```

#### Art. 12 - Verifiche e regolare esecuzione

- 1. L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente Regolamento è seguita dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 3.
- 2. Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità,

corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

#### Titolo IV NORME COMUNI

#### Art. 13 - Ulteriori casi di assegnazione

- 1. Ferma restando la facoltà di ricorrere anche alle altre procedure indicate nei precedenti titoli, la Società potrà ricorrere a procedura negoziata senza previa indizione di gara per contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei seguenti casi, o comunque in casi riconducibili ai principi espressi dall'art. 63 del Codice:
  - a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.;
  - b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
    - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
    - Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
  - c) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per la Società i tempi richiesti dalle altre procedure concorrenziali di cui al presente regolamento non possano essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società;
  - e) nel caso di appalti di forniture qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  - f) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
  - g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  - h) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;

- i) negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- j) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla Società, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del Codice. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35 del Codice. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

#### Art. 14 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. Le procedure del presente Regolamento sono integrate dalle disposizioni in tema di autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base delle apposite deliberazioni annuali dell'Autorità medesima.

#### Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Trova applicazione, tranne che nelle ipotesi di affidamento mediante amministrazione diretta, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza con la Determinazione n. 4 del 2011, la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'articolo 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 (piano straordinario contro le mafie) e s.m.i..
- 2. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti di filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:
  - a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
  - b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
  - c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Società entro 7 giorni lavorativi dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i primi movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.;
  - d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

e) dare immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Allegati:

2) Modello di accettazione del Regolamento

<sup>1)</sup> Modello di dichiarazione per requisiti morali

### Stazione appaltante: AMIR S.P.A. ALLEGATO sub 1

### AL REGOLAMENTO INTERNO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI RELATIVI AI SETTORI SPECIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 comma 8, D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.

		~			
Il sottoscritto		nato a	il	/ res	idente in
	via		in	qualità	d
•••••		•••••	dell	a	ditta/soc
				corrente/con se	ede legale
in			P.I.	,	Č.F.
	, consape	evole della responsabilità p	enale e delle cor	nseguenze cui p	uò andare
incontro in caso o	di dichiarazione mendac	ce o contenente dati non p	iù rispondenti a	a verità, ai sens	i e per gli
effetti degli artt. 7	75 e 76 del D.P.R. 28 dice	embre 2000, n. 445,	_		

#### **DICHIARA**

- 1) che la ditta/società che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è soggetta a procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non è presente alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 3) di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
  - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - rode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione);

- 4) di non incorrere in alcuna delle di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
- 5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o della lettera d'invito, o della richiesta di preventivo), false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- 10) di essere in regola con gli obblighi di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 6 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);
- 11) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Acconsente, essendo stato informato dell'identità del titolare del trattamento dei dati, dell'identità del Responsabile della protezione dei dati, della misura modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa già resa nella lettera d'invito ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e per i procedimenti connessi e conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali, autorizzandone altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta motivata.

(luogo e data)	
	(timbro e firma)

Stazione appaltante: AMIR S.P.A.

#### **ALLEGATO sub 2**

## AL REGOLAMENTO INTERNO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI RELATIVI AI SETTORI SPECIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 8, D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO.

####